

FOGLIO INFORMATIVO G/3 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito la “Banca”)
 Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa
 Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216
 Indirizzo e-mail: info@bapr.it
 Sito internet: www.bapr.it
 Codice ABI 5036.9
 Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486
 La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9;
 Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'È IL SERVIZIO DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso dalla Banca per somme che siano presso la stessa disponibili.

L'assegno circolare non può essere emesso al portatore.

Più in particolare con riferimento agli assegni circolari la legge vigente prevede che:

- l'azione di regresso nei confronti dell'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione;
- nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola “Non Trasferibile”, non è necessaria la procedura di ammortamento;
- gli assegni circolari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile” (art. 49, comma 7 del D.Lgs. 231/2007).
- il rilascio degli assegni circolari di importo inferiore ai limiti di cui alle disposizioni in materia antiriciclaggio tempo per tempo vigenti può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola “non trasferibile” (art. 49, comma 8 D.Lgs. 231/2007).
- I principali rischi collegati all'emissione di assegni circolari si riferiscono allo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo ed il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare, in tutto o in parte, il valore del titolo. Per questa ragione, la Banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun Depositante una copertura fino a 100.000,00 Euro.”

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione all'emissione di assegni circolari.

| CONDIZIONI ECONOMICHE | |
|-----------------------------|---|
| Costo di emissione assegno | - Con addebito su c/c dell'ordinante: Esente - Con pagamento per cassa: € 7,00 |
| Valuta di addebito in conto | giorno operazione |
| Costo estinzione assegno | Esente |
| Imposta di bollo | Se dovuta, come da normativa vigente |

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, fax 0932-603268, posta elettronica: legale@bapr.it, posta elettronica certificata: ufficiogegale@pec.bapr.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.bapr.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre i termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

(a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

(b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| “Ammortamento” | Procedura finalizzata a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e ad assicurarne il pagamento |
| “Arbitro Bancario Finanziario” | Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari |
| “Assegno circolare” | Lo strumento di pagamento emesso da una banca per importo corrispondente alla somma di denaro versata dal richiedente |
| “Banca” | La Banca Agricola Popolare di Ragusa, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata |
| “Cliente” | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca |
| “Dipendenza” o “Filiale” | La succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo |
| “Estratto conto” | Il documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato, a debito e a credito, così da consentire al titolare del rapporto di verificare l'esattezza delle scritture registrate dalla Banca |
| Fondo interbancario di Tutela dei depositi | Consorzio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, che garantisce i depositanti delle banche aderenti entro i limiti previsti. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel caso di liquidazione coatta amministrativa e amministrativa straordinaria. |
| “Foro Competente” | Il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente; |
| “Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario” | La Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario; |
| “Non trasferibile” | La clausola non trasferibile impedisce la girata dell'assegno, e dunque rende l'assegno un titolo nominativo, consentendone l'incasso al solo beneficiario; |
| “Reclamo” | Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail); |